

Venerdì 18 novembre 2016

*Avv. Cristina Caravita*

la rilevazione e la segnalazione dei casi di  
violenza su minori in ambito scolastico:  
buone prassi e raccomandazioni



ASC InSieme e  
Centro Specialistico Il Faro

# Parleremo di:

---

- Buone prassi e raccomandazioni giuridiche in materia di segnalazione all'Autorità giudiziaria
- Ore 11.15-12.00

# La protezione del minore

---

- Il diritto alla protezione del minore esiste a prescindere dalla rilevanza penale della condotta ma è legata alla incapacità genitoriale:
- -i servizi devono intervenire a sostegno della genitorialità
- -l'autorità giudiziaria per disporre interventi coercitivi di protezione e riaffermare il diritto del minore

# Si distinguono:

---

**Segnalazioni in ambito civile**

**(situazioni di pregiudizio della salute psicofisica di un minore)**

**Segnalazioni o meglio DENUNCIA in ambito penale**

**(notizie di reato)**

# Denuncia e segnalazione

---

- La denuncia ha ad oggetto un fatto di reato,
- mentre la segnalazione un affare civile ovvero la tutela dei diritti del minore
  
- Conseguentemente la mera diagnosi di disagio non può essere oggetto di denuncia ma solo di segnalazione

# La Segnalazione

- **MINORI CHE SI TROVANO IN SITUAZIONI DI DISAGIO O PREGIUDIZIO**



- *Segnalazione in ambito civile (T.M.)*

# Il pregiudizio: nozione

Si definisce “situazione di pregiudizio” una qualunque situazione in cui il minore muove, dal contesto familiare o extrafamiliare in cui è calato, uno stato di sofferenza, disagio o carenza che può incidere negativamente sulle sue potenzialità di crescita e di sviluppo in modo non transitorio

Si tratta di situazioni non sempre chiaramente distinte dal reato

*Esempi:* grave trascuratezza e incuria fino all'abbandono, grave e persistente conflittualità in famiglia, Maltrattamenti psicologici e fisici



# Rilevazione del pregiudizio

La Scuola rappresenta un fondamentale

**contesto di osservazione e vigilanza,**

potendo cogliere segnali di sofferenza e di disagio che i minori manifestano con i loro comportamenti.

Oltre ad avere un rapporto costante con il minore, esercita anche un ruolo che favorisce la partecipazione delle famiglie, attivando un rapporto significativo con il bambino e i suoi genitori, impostato sulla fiducia, sulla trasparenza e sul coinvolgimento



# Perché la segnalazione è importante

---

- In assenza di segnalazione, vi è il rischio che il disagio che il minore vive in famiglia rimanga un fenomeno sommerso.
- La segnalazione pertanto diventa importante per aiutare un bambino che nella sua famiglia vive una situazione di rischio o di grave difficoltà e va intesa come un momento di condivisione e solidarietà nei confronti del minore.

# Quando segnalare

---

L'operatore scolastico segnala quando il minore (a suo parere e in base alle informazioni che sono in suo possesso) si trova in una situazione di “pregiudizio” dopo aver tentato di coinvolgere positivamente la famiglia in modo collaborante.

## La **segnalazione** è obbligatoria?

- Tutti possono segnalare **situazioni di pregiudizio o abbandono di minorenni** meritevoli di una tutela giudiziaria.
- Questo potere generale di segnalazione è però attribuito dalla legge (art. 1, co. 2, L. 216/1991) specificamente, ai fini del collocamento dei minori fuori della loro famiglia, a quattro soggetti che hanno compiti di protezione dei bambini: i Servizi Sociali, gli Enti Locali, **le Istituzioni Scolastiche** e l'Autorità di Pubblica Sicurezza

# Casi in cui è obbligatoria

---

1) LEGGE 184/83: tutti i Pubblici Ufficiali e gli Operatori Incaricati di Pubblico Servizio sono tenuti a segnalare all'Autorità Giudiziaria le situazioni di abbandono morale o materiale a carico di minori

# 1) Situazione abbandonica

---

- Si trovano in situazione abbandonica morale, materiale, educativa i minori privi di mezzi di sussistenza da parte dei genitori o parenti fino al 4 grado (anche se collocati presso comunità tutelare o famiglia affidataria) o esposti a gravi pericoli o vittime di abusi o violenze di qualunque natura ad opera dei genitori o degli affidatari
- La mancanza di assistenza non deve avere carattere transitorio o dovuto a forza maggiore (non si ha forza maggiore se i genitori rifiutano le misure di sostegno dei Servizi)
- Deve avere carattere oggettivo (omissione materiale e morale) e soggettivo (percezione del minore) commisurato alle reali esigenze che si manifestano nel caso concreto

# Proc. Verifica stato abbandono

- Art. 8 L.184/83 modif. L. 149/01
- Presupposti: minore privo di assistenza morale e materiale da parte dei genitori/parenti (es. se l'incapacità genitoriale costituisce rischio gravissimo per l'evoluzione del bambino)
- Esito: dichiarazione stato adottabilità
- Legittimato attivo solo PM
- Competenza: Tribunale minori

## 2) Grave rischio

---

- **LEGGE 216/91:** *per le situazioni di grave rischio l'istituzione scolastica è tenuta alla segnalazione delle medesime.* (art. 1, comma 2, legge 19.7.91, n. 216)

# Cosa è il Grave rischio

---

- Trattasi del rischio di tale rilevanza da comportare il collocamento dei minori fuori della loro famiglia da parte del Tribunale per i minorenni, ai sensi degli articoli del codice civile
- 330 (condotte che determinano grave pregiudizio del figlio con decadenza dalla potestà) e
- 333 (condotte pregiudizievoli con limitazione della potestà).



## Art. 330 c.c. (decadenza dalla responsabilità genitoriale sui figli)

---

- quando il genitore viola o trascura i doveri inerenti la potestà o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio anche qualora l'abuso / maltrattamento è perpetrato dal convivente del genitore.

## Art. 333 c.c. (condotta del genitore pregiudizievole ai figli)

---

- condotta di uno o di entrambi i genitori che appare comunque pregiudizievole al figlio. Consiste nella lesione del diritto del minore alla vita/sopravvivenza/sviluppo (art. 6 conv. NU)

## Altri casi

---

- quando vi sono minori degli anni 18 che esercitano la prostituzione (art. 25bis, co. 1, R.D.L. n. 1404/1934, introdotto dalla L. 269/1998 sullo sfruttamento sessuale dei minori);
- quando vi sono minori degli anni 18 stranieri, privi di assistenza in Italia, che siano vittime dei reati di prostituzione e pornografia minorile o di tratta e commercio (art. 25bis, co. 2, R.D.L. n. 1404/1934);

## **Art. 70 l. 184/83 modif. L 149/2001**

---

I pubblici ufficiali o gli incaricati di un pubblico servizio che omettono di riferire alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio, sono puniti ai sensi dell'articolo 328 del c.p.

## art. 328 c.p. Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione

---

Fuori dei casi previsti dal primo comma (rifiuto di atti di ufficio), il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 1.032. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa

# Omissione di segnalazione obbligatoria

---

- E' reato ai sensi dell'art. 328, c.p.
- procedibilità: d'ufficio
- prescrizione: 6 anni
- Sanzione: multa fino a € 1.032,00 o reclusione fino a 1 anno

# Facoltà di segnalazione

---

Le segnalazioni possono essere inoltrate a prescindere da un obbligo di legge : in tal caso sono governate da un criterio di opportunità in funzione di finalità di benessere individuale o sociale o di prevenzione di fattori di rischio (es. rifiuto scolastico, oziosità, bullismo, consumo di sostanze). Trattasi di casi in cui la responsabilità genitoriale è male esercitata e, per effetto, il minore subisce un pregiudizio o appare abbandonato, e non è sufficiente l'intervento dei Servizi sociali dovendo incidere sulla responsabilità genitoriale.

# Si definisce Pubblico Ufficiale:

(Art. 357 c.p.)= chi concorre a formare/manifestare la volontà dell'ente amm.vo e giudiziario con valore verso l'esterno o svolge una attività con poteri autoritativi/certificativi a prescindere dal grado

Colui che esercita una funzione pubblica in ambito legislativo, giurisdizionale o amministrativo che sia disciplinato da norme di diritto pubblico. In pratica chiunque svolga un pubblico servizio come dipendente di una Pubblica Amministrazione.



# Si definisce Operatore Incaricato di Pubblico Servizio:

---

- (Art. 358 cp)= chi svolge funzioni prive di potestà di imperio e di certificazioni documentale ma svolge comunque una attività pubblica propria dell'ente di appartenenza o con cui collabora. Sono escluse le attività meramente materiali
- Colui che, a qualunque titolo, presta un pubblico servizio fatta esclusione per le prestazioni d'opera meramente materiali.

# p.u. nella scuola

---

- In pratica chiunque svolga un pubblico servizio come dipendente di una Pubblica Amministrazione.
- Nell'ambito scolastico sono Pubblici Ufficiali
- I Dirigenti Scolastici delle scuole di ogni ordine e grado, gli Insegnanti, gli Psicopedagogisti.

# Gli insegnanti

---

Agli insegnanti di scuola pubblica viene riconosciuta la qualità di pubblico ufficiale piuttosto che quella di incaricato di pubblico servizio (C. Cass., sent. n. 6587/1991; n. 2790/1992; n. 6685/1992; n. 3304/1999) in quanto essi esercitano una funzione disciplinata da norme di diritto pubblico e caratterizzata dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione e dal suo svolgersi attraverso atti autoritativi e certificativi, essendo ad essi devoluti, infatti, fra gli altri, il potere di proporre o di disporre di eventuali provvedimenti disciplinari e quello di concorrere, con voto deliberativo, alle valutazioni periodiche e a quella finale della condotta e del profitto dei singoli alunni.

# Cassazione 15367/2014: oltraggio a P.U.

---

- Chi insulta un professore a scuola compie un reato: oltraggio ad un pubblico ufficiale.
- l'insegnante di scuola media è pubblico ufficiale e l'esercizio delle sue funzioni non è circoscritto alla tenuta delle lezioni, ma si estende alle connesse attività preparatorie, contestuali e successive, ivi compresi gli incontri dei genitori degli allievi”.

# A CHI SEGNALARE

---

a) Alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni

b) Alla procura della Repubblica Tribunale civile

c) al Responsabile area minori e famiglie  
ASCInSieme

**N.B. Nei casi a e b) :**

**E p.c. al Responsabile Area minori e famiglie  
ASCInSieme**

## a) Alla Procura minori

---

Il Tribunale per i minorenni, come giudice terzo e imparziale, procede di norma solamente quando una parte pubblica (Pubblico Ministero) o privata (genitore o parente) propone un ricorso.

I **Servizi Sociali** e la Scuola non possono assumere la qualità di parte processuale, quindi non hanno un potere di ricorso.

Essi possono provocare l'iniziativa del P.M. con una **segnalazione.**

## b) Alla Procura c/o Tribunale civile

---

La competenza a conoscere della domanda di limitazione o decadenza dalla potestà dei genitori è attribuita dall'art. 38 delle disposizioni di att. del codice civile al tribunale per i minorenni

Quando però tali procedimenti si inseriscono nell'ambito di un giudizio di separazione o divorzio, la competenza passa al tribunale ordinario, già competente per quest'ultimo. Ciò in forza di una modifica dell'art. 38, introdotta dalla recente revisione delle disposizioni in materia di filiazione (legge 219/2012)

## L. 219/2012 art. 3: nuovo art. 38

- «Art. 38. - Sono di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 84, 90, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, del codice civile. Per i procedimenti di cui all'articolo 333 resta esclusa la competenza del tribunale per i minorenni nell'ipotesi in cui sia in corso, tra le stesse parti, giudizio di separazione o divorzio o giudizio ai sensi dell'articolo 316 del codice civile; in tale ipotesi per tutta la durata del processo la competenza, anche per i provvedimenti contemplati dalle disposizioni richiamate nel primo periodo, spetta al giudice ordinario.



## c) Segnalare solo al Servizio sociale?

---

- In un caso come nell'altro il Servizio Sociale viene coinvolto nell'accertamento.
- E' bene segnalare direttamente alla Procura Minorile le situazioni che appaiono molto preoccupanti.

# COME SEGNALARE

- La segnalazione deve essere inoltrata per iscritto e non può essere fatta in forma anonima.
- Nella segnalazione devono essere citati e descritti in modo oggettivo, senza giudizi e se possibile riportando tra virgolette le frasi espresse direttamente dal minore, tutti gli elementi che hanno portato l'operatore a formulare l'ipotesi che il bambino si trovi in una situazione di rischio o pregiudizio (contesto nel quale è stata rilevata la situazione; sintesi della descrizione oggettiva dei fatti osservati e/ascoltati nel corso della rilevazione)

## Non bisogna indicare

Approfondimenti o giudizi circa la presunta veridicità delle eventuali affermazioni rese dal bambino, o circa la colpevolezza dell'adulto o degli adulti coinvolti.

Tali VALUTAZIONI vanno lasciate alla competenza dell'Autorità Giudiziaria.

# Chi firma la segnalazione

---

La segnalazione è firmata dal dirigente scolastico dopo aver istruito il caso che può allegare una relazione sottoscritta da chi ha rilevato il problema (scheda di segnalazione v. strumenti).

# Il dirigente scolastico

---

Poiché al dirigente scolastico (artt. 25 D.Lgs n. 165/01 e 396 D.Lgs n.297/1994) spetta la competenza di rappresentanza e di relazione con l'esterno (Cass. n. 11597/1995), il personale docente ed in generale il personale scolastico assolvono l'obbligo in questione "riferendo" al dirigente scolastico i fatti di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni.

# Segnalazione qualificata

---

Se vi sono dubbi ragionevoli sulla veridicità dei fatti o sul significato da attribuire a certi comportamenti

e la situazione sostanzialmente non richiede di agire nell'immediato,

i professionisti della scuola si possono prendere un tempo congruo di

osservazione e di confronto con altri professionisti

ad es. per un approfondimento diagnostico e la valutazione della necessità di tutela

# Segnalazione d'urgenza

---

occorre procedere senza alcun indugio

nei casi di urgenza oggettiva in cui il bambino necessita di una tutela immediata

(es: -segni fisici evidenti

-testimonianza diretta).

- perché in caso contrario sarebbe in pericolo la sua incolumità psico- fisica

# Informare i genitori?

---

- Qualora si renda necessaria una segnalazione scritta, il genitore dovrà esserne informato dalla Scuola stessa, al fine di mantenere o recuperare una relazione di fiducia
- Se il pregiudizio è causato dalla famiglia la scuola, nell'interesse preminente del minore, è legittimata a far conoscere la situazione ai Servizi senza il consenso informato dei genitori



# Limiti

---

L'onere della trasparenza trova dei limiti professionali e giuridici solo quando si sia di fronte a situazioni di maltrattamento e abuso intrafamiliare, o, comunque, in cui si ha un forte motivo di credere che il coinvolgimento della famiglia si traduca in un aumento del ricatto e della violenza in famiglia sul bambino

# Segnalazione e privacy

- Non si viola la privacy nella comunicazione di dati tra Servizi. I dati non sono divulgati ma indirizzati alla pubblica autorità per obbligo di legge

Art. 73 codice privacy 1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, nell'ambito delle attività che la legge demanda ad un soggetto pubblico, le finalità socio-assistenziali, con particolare riferimento a:

a) interventi di sostegno psico-sociale e di formazione in favore di giovani o di altri soggetti che versano in condizioni di disagio sociale, economico o familiare;

---

- b) interventi anche di rilievo sanitario in favore di soggetti bisognosi o non autosufficienti o incapaci, ivi compresi i servizi di assistenza economica o
  - domiciliare, di telesoccorso, accompagnamento e trasporto;
  - c) assistenza nei confronti di minori, anche in relazione a vicende giudiziarie;
  - d) indagini psico-sociali relative a provvedimenti di adozione anche internazionale

# Segnalare o denunciare?



# La denuncia

---

- **MINORI VITTIME DI REATO**



- *Denuncia in ambito penale Procura ordinaria e Procura minorile (se il reo è anch'egli minore)*

# Art. 361 c.p. omessa denuncia da parte di P.U.

---

Il P.U. il quale omette o ritarda di denunciare all'Autorità giudiziaria, o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la multa da 30,00 euro a 516,00 euro. Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa.

# Cosa significa omissione?

---

- La fattispecie di reato è costituita da tre elementi obiettivi:
- condotta, evento e nesso di causa tra la condotta e l'evento.
- L'omissione è un non *facere* e corrisponde a quell'azione che doveva essere posta in essere in base ad una norma; è dunque il mancato compimento di un'azione o non adempimento di un comportamento dovuto.

# Conoscenza del reato

---

- Si tratta di un reato proprio, che presuppone che il p.u. abbia conoscenza di un fatto costituente reato **perseguibile d'ufficio**
- e non solo a querela della persona offesa, acquisita nell'esercizio delle proprie funzioni o in connessione funzionale con esse.



# Delitti perseguibili d'ufficio

---

Il codice di procedura penale distingue tra **delitti perseguibili a querela** e **delitti perseguibili di ufficio**, ponendo quale principio generale la regola della procedibilità d'ufficio (art. 50 c.p.p. comma 2).

Ciò è dovuto al fatto che i delitti procedibili di ufficio, cioè con la denuncia, sono quelli di maggior allarme sociale, cioè lo Stato ha un interesse diretto a che non vengano commessi a prescindere che la persona offesa presenti o meno la sua lamentela (querela) a riguardo.

# Procedibilità a querela di parte

---

Sono procedibili a querela della persona offesa i reati che non possono essere perseguiti autonomamente dall'Autorità giudiziaria ma che richiedono l'espressione di una specifica volontà di accertamento della responsabilità penale del colpevole in ordine al fatto di reato.

Il diritto di querela non può essere esercitato trascorsi 3 mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce il reato

(6 mesi per reati sessuali, per questi reati la querela è irrevocabile).

# Querela del minore

---

- In caso di reato perseguibile a querela, il minore può presentare querela se ha compiuto 14 anni.
- In sua vece, il diritto di querela può essere esercitato dal genitore / tutore / curatore, nonostante ogni dichiarazione contraria di volontà, espressa o tacita, del minore
- Se non li ha compiuti, la querela va presentata dal genitore o dal tutore
- Se manca il rappresentante o vi è conflitto di interessi è nominato un curatore speciale

# Denuncia tempestiva

---

- ▶ L'art. 331 c.p.p. secondo comma, pone l'obbligo di denuncia **SENZA RITARDO** ma non indica una scadenza precisa
- ▶ Occorre quindi trasmettere la denuncia in un margine ristretto di tempo e cioè non appena possibile tenuto conto delle normali esigenze di un ufficio pubblico onerato di un medio carico di lavoro

# Ritardo

---

- ▶ Si ha reato se il p.u. inoltra con ritardo la denuncia soffermandosi a valutare giuridicamente il fatto o si astiene a presentarla non apparentodogli il fatto punibile per la presenza di circostanze esimenti
- ▶ L'operatore (sanitario, assistenziale, educativo o scolastico) può e deve avere il tempo e il modo di mettere insieme un minimo di elementi a corredo di quello che eventualmente è un semplice sospetto, allo scopo di non mandare al Pubblico Ministero una qualunque voce, ma qualcosa che abbia un minimo di credibilità/attendibilità

# Obbligo di denuncia

---

La segnalazione assume un carattere di *obbligatorietà* (in caso di *notizia di reato*) qualora tale persona (o Istituzione) si trovi ad esercitare una funzione di Pubblico Ufficiale o di Incaricato di Pubblico Servizio, così come avviene per insegnanti ed operatori socio-sanitari del Servizio pubblico (medici, psicologi, assistenti sociali)-art. 331 c.p.p.

## La denuncia è obbligatoria? Art. 331 c.p.p.

---

I P.U. e gli incaricati di un p.s. che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di reato perseguibile di ufficio, **devono** farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito.

La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria.

Quando più persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto.

# Come denunciare

---

- La denuncia non è in forma anonima in quanto dichiarazioni verbali ed anonime non hanno alcun peso in ambito giudiziario
- La denuncia va fatta anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito



# Art 332 c.p.p. Contenuto della denuncia

---

La denuncia contiene :

-la esposizione degli elementi essenziali del fatto e indica il giorno dell'acquisizione della notizia nonché le fonti di prova già note.

-Contiene inoltre, quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona alla quale il fatto è attribuito, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti

# Fondato sospetto

---

- La denuncia viene inoltrata non solo in caso di certezza dell'avvenuto reato ma anche in caso di fondato sospetto che il reato sia stato commesso
- Occorre l'avvenuta conoscenza di un fatto costituente reato, che si profili almeno nelle sue linee essenziali

# Presupposti per la denuncia

- La conoscenza deve riguardare fatti, condotte, comportamenti (anche se riferiti da altri e non conosciuti per diretta percezione) integranti, sul piano astratto, gli elementi oggettivi di un reato perseguibile d'ufficio
- È sufficiente il fumus (reato delineato nelle sue linee essenziali), non occorre la certezza del reato
- Occorre il sospetto sufficientemente fondato che il reato sia stato commesso, non basta il mero sospetto
- non rilevano cause di non punibilità/estinzione del reato
- è sufficiente che la notizia sia pervenuta tramite segnalazione anonima purché circostanziata

# Indicare in modo specifico il fatto:

---

*L'«obbligo di denuncia deve avere ad oggetto **non** la generica indicazione di fatti suscettibili di essere valutati sotto il profilo di una rilevanza penale o l'informale e burocratica trasmissione di atti dal cui esame successivo possano emergere estremi concreti di reato, ma la prospettazione specifica di un fatto che, nelle sue linee essenziali, così come già risulta accertato, costituisce illecito perseguibile d'ufficio» (cfr. Cass. Pen., Sez. VI, 19 maggio 1985, n. 5499).*

# Necessario il dolo

---

*«Non sussiste il delitto di omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale se questi non è in possesso di elementi sicuri in ordine alla sussistenza del reato che avrebbe dovuto denunciare e non è consapevole della sua consumazione»*

(cfr. Cass. Pen., Sez. VI, 14 maggio 2014, n. 31238).

# E' Necessario approfondire

- Non integra il reato di cui all'art. 361 c.p. «*la condotta del pubblico ufficiale che, dinanzi alla segnalazione di un fatto avente connotazioni di possibile rilievo penale, disponga i necessari approfondimenti all'interno del proprio ufficio, al fine di verificare l'effettiva sussistenza di una "notitia criminis" e non di elementi di mero sospetto*»

(Cass. Pen. Sez. VI, 6 febbraio 2014, n. 1201).

## Cosa non fare:

---

- solo la **Magistratura** è competente, in via esclusiva, a valutare l'attendibilità del minore, del genitore o del terzo che denuncia un abuso od un maltrattamento.
- La Scuola non ha compito d'indagine, pertanto, non devono essere posti in essere tutti quegli atti che potrebbero comportare un inquinamento della prova (per es. audizione di persone coinvolte, accertamento ginecologico), né sono ammissibili, nel senso di esclusione del reato, valutazioni del fatto, anch'esse di esclusiva competenza della Magistratura.

## Quindi ...

---

- ▶ La scuola non si deve porre il problema di valutare l'attendibilità del minore, al fine di decidere se inoltrare o no la denuncia.
- ▶ Bisogna evitare i rischi di inquinamento della prova che si potrebbero avere ad es. convocando i genitori.
- ▶ Anche i ritardi possono essere estremamente pregiudizievoli per lo svolgimento delle indagini.



## Art.347 c.p.p.

Acquisita la notizia di reato, la Polizia Giudiziaria riferisce a sua volta per iscritto al Pubblico Ministero *“gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti, indicando le fonti di prova e le attività compiute, delle quali si trasmette la relativa documentazione.”*

Con tali norme il legislatore ha inteso l'ufficio dell'autorità giudiziaria come sede più opportuna per l'accertamento della verità.

# A CHI si deve inviare la denuncia

---

- 361 -362 cp: il pubblico ufficiale e l'incaricato di pubblico servizio che ha avuto notizia di un reato nell'esercizio o a causa delle sue funzioni deve presentare denuncia all'Autorità giudiziaria cioè **al PM** o, alternativamente, **ad altra Autorità** che a quella ha obbligo di riferire
- Tale adempimento libera il p.u. dall'obbligo di denuncia

# A chi presentare la denuncia

---

Il dirigente scolastico, di concerto con il personale scolastico (insegnanti, collaboratori scolastici, ecc. ecc.) che abbia eventualmente raccolto la segnalazione o che abbia avuto diretta osservazione e percezione del fatto costituente reato, deve denunciare la notizia di reato trasmettendo le informazioni di cui è in possesso

- alla Procura della Repubblica competente
- o ad organi di Polizia Giudiziaria del territorio (Polizia di Stato, Carabinieri).

# A soggetti diversi?

---

- La segnalazione a soggetti diversi, pur se tenuti a loro volta alla denuncia, non assolve al relativo obbligo.
- Ciò vale sia nel caso in cui il minore sia vittima che autore del reato.

# Cosa si intende per “altra autorità”

---

- ▶ la **Polizia giudiziaria** oppure anche
- ▶ Qualsiasi organo gerarchicamente sovraordinato deputato dalla organizzazione alla gestione dei rapporti esterni, vincolando i livelli inferiori alla informativa interna in modo tale che il superiore assuma l'obbligo in modo esclusivo e prioritario (interpretazione desueta)
- ▶ Al di fuori di questi casi la denuncia compete al singolo p.u. e il reato si realizza a prescindere dall'errore (es. anche se il p.u. supponga che la denuncia sia stata già fornita da altro p.u. cui compete l'obbligo di denuncia)

# E quindi...

---

1) Solo alla Procura della Repubblica presso il Tribunale – Sezione Penale se il presunto colpevole è maggiore di età al momento del fatto

OPPURE

Alla Polizia Giudiziaria

2) Solo alla Procura presso il T.M. se il colpevole è minorenne

OPPURE

Alla Polizia Giudiziaria

## Quando è opportuna una doppia segnalazione + denuncia

---

Se il reato è posto in essere da un familiare o se accanto al reato emerge una situazione di pregiudizio del minore vittima del reato (es. abuso intrafamiliare o abuso avvenuto per carenze della famiglia che hanno esposto il minore a rischio), è opportuna anche una segnalazione ai Servizi Sociali e/o al Tribunale per i Minorenni, in quanto i Servizi potranno intervenire per fornire sostegno al bimbo e alla famiglia, e supportarli durante la fase istruttoria o l'iter giudiziario.

# Contenuto della «segnalazione» doppia

---

La doppia segnalazione (materialmente distinte) ha contenuto diverso:

- una al Pubblico Ministero Ordinario per l'apertura della fase delle indagini preliminari e l'eventuale adozione delle misure cautelari (la denuncia in questo caso deve contenere il fatto nella sua stringatezza);
- l'altra al PM minorile /Servizi sociali per l'adozione degli interventi indispensabili a tutela della vittima (in questo caso la segnalazione ha il contenuto più articolato sopra descritto)



# Basta la segnalazione

---

- Non è tenuto alla denuncia chi è a conoscenza di **elementi e/o segnali** (ad esempio comportamenti erotizzati del bambini, non associati ad accenni espliciti a violenze e/o ad azioni maltrattanti, abusanti e trascuranti etc.) **che possono indicare una situazione di pregiudizio**, ma di per se stessi non costituiscono reati.
- In questo caso sono raccomandati **ulteriori approfondimenti** anche ricorrendo a professionisti esperti. (DGR 7/2010, dicembre 2004, art. 2.2.3)

# Importanza della segretezza

---

soltanto la segretezza della notizia di reato/ pregiudizio intrafamiliare potrà consentire alle autorità inquirenti la raccolta di quegli elementi di prova ulteriori rispetto alla testimonianza del minore, che potranno “deresponsabilizzare” quest’ultimo, evitando o quanto meno riducendo notevolmente il suo coinvolgimento nel processo e il “peso” della sua testimonianza.

# Denuncia e segreto d'ufficio

---

- non c'è violazione del segreto qualora sussista una giusta causa di rivelazione
- La giusta causa non è codificata dalla legge e comprende le scriminanti e situazioni atipiche tra cui rientra sicuramente l'obbligo di denuncia

# segretezza

Nel caso di segnalazione penale, non vale il principio di trasparenza. chi inoltra la segnalazione non puo' convocare i genitori e informarli dell'avvenuta denuncia; tali valutazioni spettano alla Procura della Repubblica, in quanto la denuncia è atto coperto da segreto istruttorio la cui divulgazione costituisce reato. Inoltre trattandosi di obbligo di legge non occorre il consenso dell'interessato (art. 24 co. 1 lett. a Dlvo 196/03)



a cura di  
Mariagnese Cheli, Cosimo Ricciutello  
e Mirella Valdiserra

**Per saperne di più**

# **MALTRATTAMENTO ALL'INFANZIA**

Un modello integrato di intervento  
per i Servizi Sociali e Sanitari

Scienze psicologiche e diritto

  
MAGGIOLI  
EDITORE



# Appendice normativa

## *Articolo 30*

---

- E` dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.
- Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.
- La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.
- La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.

- 
- *Articolo 31*
  - La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.
  - Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.



# Convenzione N.U. sui diritti del fanciullo

## 20.11.1989 rat. L 176/91

---

### **Articolo 6:**

1. Gli Stati parti riconoscono che ogni fanciullo ha un diritto inerente alla vita.
- 2.2. Gli Stati parti assicurano in tutta la misura del possibile la sopravvivenza e lo sviluppo del fanciullo

---

- **Articolo 19 :**

- 1. Gli Stati parti adottano ogni misura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per tutelare il fanciullo contro ogni forma di violenza, di oltraggio o di brutalità fisiche o mentali, di abbandono o di negligenza, di maltrattamenti o di sfruttamento, compresa la violenza sessuale, per tutto il tempo in cui è affidato all'uno o all'altro, o a entrambi, i genitori, al suo tutore legale (o tutori legali), oppure a ogni altra persona che abbia il suo affidamento.

---

## **Articolo 29:**

1. Gli Stati parti convengono che l'educazione del fanciullo deve avere come finalità:

a) favorire lo sviluppo della personalità del fanciullo nonché lo sviluppo delle sue facoltà e delle sue attitudini mentali e fisiche, in tutta la loro potenzialità

## L 149/2001 art. 1

3. L'articolo 1 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

«Art. 1. – 1. Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia.

---

2. Le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la potestà genitoriale non possono essere di ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia. A tal fine a favore della famiglia sono disposti interventi di sostegno e di aiuto. ...

4. Quando la famiglia non è in grado di provvedere alla crescita e all'educazione del minore, si applicano gli istituti di cui alla presente legge.

5. Il diritto del minore a vivere, crescere ed essere educato nell'ambito di una famiglia è assicurato senza distinzione di sesso, di etnia, di età, di lingua, di religione e nel rispetto della identità culturale del minore e comunque non in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento».

# Proc. Controllo potestà genitori

- L. 184/1983 mod. L 149/2001
- Competente Tribunale minori (per la nomina di tutore GT)
- Legittimato attivo: altro genitore, parente, PM
- Mezzo ricorso
- Scopo: protezione minore
- Esiti : limitazione/ elisione potestà genitoriale (330-333 c.c.) cioè per violazioni con grave pregiudizio (decadenza potestà) o comunque pregiudizievoli (provv. Convenienti secondo le circostanze)